

Cass., civ. sez. II, del 18 febbraio 2016, n. 3199

I. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1668, secondo comma, cod. civ.) si deduce che, pur approvando e condividendo l'inquadramento dell'azione nell'art. 1668, secondo comma, cod. civ., la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie risolutiva i termini decadenziali previsti dall'art. 1667 cod. civ.

1.1. Il motivo è infondato.

E' esatto che, secondo l'indirizzo espresso da Cass., Sez. II, 2 febbraio 2009, n. 2562, richiamato dai ricorrenti, in materia di contratto di appalto, in presenza di vizi e difformità, i termini di prescrizione e di decadenza previsti dall'art. 1667 cod. civ. assumono rilevanza ai fini delle azioni previste dal primo comma dell'art. 1668 cod. civ.; viceversa, nel caso in cui le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668, secondo comma, cod. civ.), poiché è fatta valere non tanto la garanzia della perfetta esecuzione, quanto il difetto funzionale della causa, l'azione non può subire limitazioni connesse al decorso del tempo diverse da quelle dell'ordinaria prescrizione.

Il Collegio ritiene tuttavia di dare continuità al più recente orientamento di questa Corte (Sez. I, 15 febbraio 2011, n. 3702) secondo cui il committente può esperire i rimedi di cui all'art. 1668 cod. civ. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 cod. civ., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma dello stesso art. 1667 cod. civ.

Questo secondo indirizzo appare preferibile perché l'art. 1668 cod. civ., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 cod. civ., attribuisce al committente, oltre all'azione prevista per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto di cui all'art. 1668, secondo comma, cod. civ., atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (cfr. Cass., Sez. II, 30 ottobre 2009, n. 23075).

Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha affermato che l'esperimento, da parte dei committenti, dell'azione di risoluzione per difformità dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, non li esonerasse dall'onere della previa denuncia del vizio o del difetto entro sessanta giorni dalla scoperta, di cui al secondo comma dell'art. 1667 cod. civ.